

SENTENZA

~~no. 46/12~~



deposito sentenza
28/3/12

pron.

rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dr.ssa Valeria Di Donato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. 50557 dell'anno 2009

Oggetto: Risarcimento del danno

TRA

Francesco Cima

elettivamente domiciliato in Chieri, alla via Carlo Alberto, n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonio Iorfida che lo difende e rappresenta come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

Domenico Galizio

elettivamente domiciliato in Torino, alla via Sant'Anselmo, n.8, presso lo studio dell'avv. Maurizio Veglio che lo difende e rappresenta come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento del danno

rassegnate dalle parti le seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: "Piaccia al Giudice dell'adito Tribunale:

1) ritenuta incidenter tantum la responsabilità del convenuto in ordine ai re-

dr.ssa Valeria Di Donato

ati di cui agli artt. 594 e 595 c.p., condannare il medesimo, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore da liquidarsi equitativamente; qui si propone la somma di € 40.000,00 (danno morale, danno alla vita di relazione, danno esistenziale);

- 2) ordinare che la sentenza sia pubblicata e diffusa sul blog "rossosantena" e sui quotidiani a diffusione locale nel territorio di Santena, Moncalieri e Chieri;
- 3) con interessi compensativi e rivalutazione monetaria;
- 4) con il favore delle spese e degli onorari di lite; con iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali".

Per parte convenuta: "Rigettare ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni e i motivi indicati nel presente atto e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.

Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con citazione regolarmente notificata Francesco Cima, premesso che: in data 6.10.2009 veniva pubblicata sul blog "rossosantena" di Filippo Tesio una "lettera aperta del sindaco ai santenesi" del Sindaco Benedetto Nicotra; che: in replica al suddetto scritto il consigliere dell'opposizione Domenico Galizio pubblicava il suo intervento chiamando in causa Francesco Cima ed appellandolo "beneamato e ricompensato predecessore"; che: anche negli scritti successivamente pubblicati dal Galizio si arrecavano gravi offese al Cima la cui reputazione era stata lesa da dilleggio e basse insinuazioni; che il Cima a decorrere dal 1.1.2009 aveva assunto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo

dr.ssa Valeria Di Donato



avv. Forchino a seguito di valutazione dei curricula messi a disposizione del consiglio comunale e da decenni era un personaggio di evidenza pubblica, avendo ricoperto dal 1964 numerosi incarichi politici; tanto premesso, conveniva il nominato Domenico Galizio per sentire accogliere nei suoi confronti le sopra richiamate conclusioni.

Domenico Galizio si costituiva in giudizio eccependo di aver legittimamente esercitato il diritto di critica e di satira politica nel rispetto dei canoni della verità, continenza e pertinenza, sottolineando il proprio ruolo di capogruppo dell'opposizione nel consiglio comunale e chiedendo il rigetto della domanda.

In via generale va osservato che le parti del presente giudizio, tra cui è avvenuto lo scambio "epistolare" pubblicato sul blog "rossosantena" nell'ambito del quale si sarebbe concretizzata la condotta illecita del Galizio, hanno entrambe ricoperto incarichi politici a livello locale nel territorio di Santena e che, in particolare, il Cima ha rivestito, tra l'altro, la carica di Sindaco dal 1982 al 1985 e dal 1990 al 1993, mentre il Galizio era, al momento della proposizione del giudizio e della pubblicazione dello scritto ritenuto offensivo e diffamatorio, capogruppo dell'opposizione nel consiglio comunale. È evidente, pertanto, che l'accertamento e la valutazione sull'asserita lesione del decoro e della reputazione dell'attore per effetto della pubblicazione degli scritti riportati in citazione e allegati in atti debbano essere effettuati tenendo conto da un lato del ruolo politico o di rilevanza pubblica ricoperto da entrambi i protagonisti della vicenda e dall'altro dei criteri di elaborazione giurisprudenziale circa il legittimo esercizio del diritto di critica e di satira politica, considerato, altresì, che il "blog" sul quale lo scambio di lettere è stato pubblicato "riporta notizie e informazioni sulla cit-

ta" di Santena (doc. n. 5 nota di Filippo Tesio, unico gestore del blog, come dallo stesso dichiarato in qualità di testimone) ed è dunque, verosimilmente deputato anche e soprattutto a pubblicare fatti e vicende afferenti alla vita politica della collettività territoriale in esame e che i toni utilizzati da entrambe le parti nella manifestazione del proprio pensiero politico sono ironici e sarcastici, tanto da configurare il su menzionato diritto di satira, oltre che quello di critica.

Sul punto occorre premettere che il diritto di critica politica, inteso come manifestazione del diritto costituzionalmente garantito di cui all'art. 21, rimane entro i limiti del legittimo esercizio ed esonera l'autore dalla responsabilità risarcitoria civile per ingiuria e diffamazione, allorquando pur traducendosi in esternazioni del pensiero incisive, pungenti e di forte disapprovazione dell'altrui condotta o pensiero ovvero di determinati fatti, non travalichi palesemente "i limiti dalla convivenza civile mediante offese gratuite, come tali prive della finalità di pubblico interesse, e con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale.". (cfr. Cass. n. 4325/2010).

È evidente che il diritto di libera manifestazione del pensiero ove si esplichino nell'ambito del dibattito politico, caratterizzato per l'importanza pubblica dei temi affrontati e il condizionamento ideologico di ciascun interlocutore, da un'aspra dialettica e da "toni più pungenti e incisivi di quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali tra privati cittadini", abbia limiti diversi e meno stringenti rispetto a quelli elaborati per l'esercizio del diritto di cronaca che, ad esempio, presuppone la veridicità dei fatti narrati.

In particolare il diritto di critica si distingue dal diritto di cronaca in quanto non si concretizza né è finalizzato alla mera narrazione obiettiva del fatto, bensì si carat-

terizza per essere espressione dell'opinione personale e del giudizio che l'autore dello scritto ha e intende manifestare rispetto a un determinato fatto o personaggio e come tale esula necessariamente dai canoni dell'obiettività. La valutazione sul legittimo esercizio del diritto di critica va, dunque, effettuata, ove la critica contenga espressioni astrattamente idonee a ledere la reputazione individuale, attraverso un bilanciamento dell'interesse individuale alla tutela della reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, tenendo conto della rilevanza sociale dei temi trattati e dei limiti di correttezza formale o della continenza. (cfr. Cass. n. 25/2009).

La giurisprudenza di legittimità, anche in materia penale, ha più volte avuto modo di chiarire che *"il diritto di critica, anche politica, pur consentendo toni aspri, non può mai sconfinare nella pura contumelia (Cass., 5 novembre 1997, Farasino, m. 209647; 2 ottobre 1992, Valentini, m. 192585). Ed invero se la critica si esprime in un giudizio o nella manifestazione di un'opinione che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettivi (come si richiede, invece, per l'esercizio del diritto di cronaca), ciò non esclude che essa debba rispettare limiti di correttezza formale o di continenza, evitando in particolare affermazioni gratuitamente denigratorie e di mero disprezzo."*

Nel caso in esame, va premesso che parte attrice pur riportando integralmente e fedelmente nell'atto di citazione il testo dello scambio di lettere pubblicato sul blog rossosantena non ha specificamente individuato le espressioni considerate lesive del decoro e della reputazione del Cima; deve, tuttavia, ritenersi che sottolineando in grassetto talune frasi contenute nelle lettere del 8.10.2009 (doc. n. 2).

dr.ssa Valeria Di Donato

10.10.2009 (doc. n. 4) e del 14.10.2009 (doc. n. 6) abbia rinvenuto in esse il contenuto diffamatorio.

È comunque pacifico e risulta *per tabulas* che la prima delle lettere pubblicate a firma del Galizio, per quanto di interesse, viene scritta in risposta ad una "lettera aperta" dell'allora Sindaco di Santena Nicotra e ha ad oggetto la critica mossa a quest'ultimo nella gestione dell'edilizia privata e dell'urbanistica nel Comune di Santena: il Galizio nel porre l'accento, in chiave critica, dell'ininterrotta gestione per oltre 15 anni da parte del Nicotra del settore edilizio, fa implicito riferimento al Cima in qualità di ex sindaco di Santena, qualificandolo come suo "*beneamato e ricompensato predecessore*".

Dal tenore delle lettere successivamente pubblicate nonché delle argomentazioni difensive esposte da parte convenuta, risulta che l'aggettivo "ricompensato" sia stato utilizzato dal Galizio nell'intento di sottolineare l'incarico di Presidente della Casa di Riposo Forchino ottenuto dal Cima a decorrere dal 1.1.2009 e che con esso l'autore della lettera non abbia voluto in alcun modo far riferimento a compensi di carattere economico indebitamente percepiti dal Cima. Del resto il fatto che il Cima abbia effettivamente ottenuto la nomina di Presidente della Casa di Riposo Forchino corrisponde a verità ed è confermato dall'attore che, tuttavia, sottolinea sia nella pubblicazione successiva a quella in esame che nell'atto introduttivo del giudizio, di aver regolarmente concorso alla nomina in oggetto sottoponendo al consiglio comunale il proprio curriculum vitae.

In ogni caso, se con l'utilizzo della suddetta espressione il Galizio ha voluto alludere ad un'assegnazione dell'incarico come contropartita del sostegno politico prestato in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2007 alla lista del sindaco uscente Nicotra, non possono in alcun modo ritenersi

travalicati i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, avendo il Galizio manifestato con toni formalmente corretti e adeguati al contesto di riferimento la propria opinione politica circa le modalità e i criteri di conferimento del suddetto incarico, risultando altresì palese l'interesse pubblico della collettività locale a conoscere l'opinione politica del capogruppo dell'opposizione sulle modalità di gestione dell'ente di assistenza in oggetto (Casa di Riposo Forchino). Inoltre, si rileva che, come pare aver ben inteso anche l'odierno convenuto, l'espressione "ricompensato" per il contesto in cui è stata utilizzata non si riferisce necessariamente ed esclusivamente ad attribuzioni patrimoniali, in qualunque forma, ma anche a eventuali incarichi di prestigio, candidature, nomine alla direzione di partiti e ogni altro tipo di utilità politica intesa in senso lato.

Analogamente nella seconda lettera, stavolta in risposta a quella pubblicata dal Cima, anch'essa lo si ribadisce connotata dai toni propri e tipici della dialettica politica, le domande rivolte dal Galizio al Cima del seguente tenore *"è sicuro il dottorfrancescocima che il suo curriculum inviato al Comune per la Presidenza del Forchino, avrebbe avuto uguali possibilità di successo se l'orologio del tempo non avesse fatto coincidere la presentazione della stessa con la sua appartenenza, orgogliosamente rivendicata, all'esclusivo club dei beneamati di Nicotra?...se nel marzo /aprile 2007 il dottorfrancescocima non fosse sceso in tempo dal carro Ansaldo per saltare in corsa, con l'agilità del leprotto, su quello di Nicotra, oggi, allo stato delle cose, è sicuro che avrebbe ricoperto l'ambita carica?"*, pur avendo natura retorica ed esprimendo il forte dissenso del Galizio alla gestione amministrativa locale sotto il profilo delle modalità e dei criteri di scelta dei soggetti da porre alla guida di enti locali quali la Casa di Riposo Forchino, non contiene alcuna espressione che possa considerarsi diffamatoria nei confronti

del Cima.

Il Galizio, utilizzando certamente toni sarcastici e pungenti, usando la similitudine della "agilità del leproto" per indicare il repentino passaggio del Cima dal sostegno politico dell'Ansaldo a quello del Nicotra, si limita a esprimere il proprio legittimo dubbio circa la possibilità che la nomina presidenziale alla Casa Forchino sia stata dettata, anche in considerazione della scansione temporale degli eventi politici pregressi, proprio dall'appoggio politico prestato dal Cima al Nicotra.

In sostanza, poiché nel caso di specie il diritto di critica e di satira si affianca e anzi prevale sul diritto di cronaca e si esplica nell'ambito della contrapposizione politica in essere tra le parti, entrambi personaggi di rilievo pubblico per aver rivestito o per rivestire incarichi politici ed essere comunque ancora attivi politicamente e socialmente, il richiamo, se pur in chiave ironica, delle molteplici cariche rivestite dal Cima ("l'ex nonsoquantevolteassessore, l'ex sindaco, l'ex liberale, l'ex socialdemocratico...") appare pertinente ai fatti narrati e oggetto di critica, in quanto volto a supportare l'interpretazione che l'autore dello scritto dà alla nomina presidenziale del Cima.

L'ulteriore affermazione "*secondo me a questo infaticabile maratoneta della politica spetta di diritto una ricompensa e una casa di riposo non basta: bisogna garantirgli il riposo assoluto in un buen retiro dove può portarsi, se la cosa lo rende orgogliosamente felice, anche il suo beneamato Nicotra*" analizzata nel contesto della già esposta contrapposizione politica e della critica aperta al cambio di ideologia che, a parere dell'autore, avrebbe caratterizzato l'intera carriera del Cima, con il passaggio dall'una all'altra corrente politica, va intesa come un ironico invito a ritirarsi dal panorama politico e a cessare "l'infaticabile maratona".

na" da un partito all'altro. I toni utilizzati dal Galizio denotano certamente una strenua opposizione e una forte avversione alla condotta politica tenuta dal Cima, ma a parere di questo giudice sono privi di un contenuto lesivo della reputazione, dell'onore o del decoro dell'attore che, in qualità di personaggio pubblico che, per sua stessa rivendicazione, dal lontano 1964 opera sulla scena politica, rivestendo anche cariche di notevole rilevanza pubblica, è naturalmente soggetto alle critiche sia dei privati cittadini che dei propri avversari politici. Nel caso in esame il diritto di critica risulta legittimamente esercitato in quanto il Galizio non solo non ha posto in essere alcuna attività offensiva della persona, ma le espressioni certamente colorite, sagaci e pungenti utilizzate nello scritto non sono affatto gratuite ma pertinenti al tema della discussione e strumentali rispetto alla disapprovazione della condotta politica del Cima. (cfr. Cass. n. 4325/2010 *"Ciò che determina l'abuso del diritto di critica politica è solo il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirano soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale."*; Cass. n. 8734/2000 *"Il legittimo esercizio della critica politica, inteso come estimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, comunque non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia e non deve ledere il diritto altrui all'integrità morale"*).

In ambito politico il diritto di critica deve necessariamente essere valutato secondo parametri di legittimità meno stringenti di quelli utilizzabili in altri contesti,

dr.ssa Valeria Di Donato

affinché sia garantito e riconosciuto come preminente l'interesse generale al libero svolgimento del dibattito democratico e sia consentita la facoltà di ognuno, e a maggior ragione di un altro esponente della vita politica, di manifestare il proprio giudizio e la propria opinione sull'altrui condotta o azione politica, purché ciò non si traduca in un mero attacco personale dell'altrui reputazione.

Ebbene, si ritiene che nel caso di specie in tutti gli scritti pubblicati i suddetti limiti non siano stati superati, neanche con riferimento all'ultima parte dell'ultima lettera pubblicata nella parte in cui il Galizio dichiara *"al dottorfrancescocima ho tolto il saluto e non rivolgo la parola dal lontano 1993, dopo un'azione indegna da lui compiuta nei confronti di una persona a me molto cara. Ho sbagliato lo ammetto a rompere il silenzio anche solo per iscritto. Io chiudo e lo rimando allo stesso paese del 1993. Piuttosto caro Filippo, un consiglio per te, se vai al Forchino, le foto falle davanti e dietro, poi invita i tuoi lettori a scoprire le differenze"*.

Alcun contenuto lesivo dell'onore e della reputazione del Cima è ravvisabile nelle riportate espressioni; l'invito rivolto al gestore del blog a fare le foto presso il Forchino "davanti e dietro" intanto non fa specifico riferimento al Cima che non viene menzionato e, in ogni caso, è un'espressione certamente pungente e ironica che integra i requisiti del diritto di satira politica, giustificato dalla volontà dell'autore di voler nuovamente sottolineare e esprimere la propria disapprovazione sull'incarico di direzione dell'ente in questione conferito al Cima.

Sul punto appare opportuno richiamare l'orientamento espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *"In tema di diffamazione a mezzo stampa, la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica come*

dr.ssa Valeria Di Donato

accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Non può, invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica." (cfr. Cass n. 28411/2008).

Orbene, nel caso in esame, come si è già esposto l'espressione utilizzata che non presenta un contenuto lesivo di immediata percezione e comunque non di livello tale da essere qualificata come illecita è nuovamente volta a esprimere il giudizio negativo dell'autore dello scritto sull'incarico di Presidente del Forchino assunto dal Cima ed, è dunque strumentalmente collegata a tale manifestazione di disapprovazione della condotta politica dell'attore.

Ne consegue, in definitiva, che il contesto in cui gli scritti sono stati pubblicati, i toni utilizzati da entrambe le parti coinvolte nell'ambito di uno scambio dialettico acceso e dai contenuti aspri e pungenti con precisi riferimenti a vicende di carat-

tere politico, le espressioni utilizzate che in alcun caso integrano gli estremi della lesione della reputazione, dell'immagine o del decoro dell'attore, conducono a ritenere che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda che, pertanto, deve essere integralmente respinta.

Le spese, tenuto conto dell'abrogazione delle tariffe forensi disposta dall'art. 9, comma 1 D.L. n. 1/2012 e ritenuta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2233 cod. civ. e valutata, dunque, la complessità della prestazione eseguita e l'importanza dell'opera prestata, oltre alle spese effettivamente sostenute, ove congrue e documentate, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Francesco Cima contro Domenico Galizio, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Respinge la domanda
- Condanna Francesco Cima al pagamento, in favore di Domenico Galizio, delle spese processuali che liquida in complessivi € 1850,00, oltre Iva e Cpa.

Moncalieri, 28.3.2012

IL GIUDICE

dr.ssa Valeria Di Donato

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE DISTACCATA DI MONCALIERI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 28/3/12

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela ACCIOLI

dr.ssa Valeria Di Donato